

CERTIFICATO DI ATTRIBUZIONE DEL CODICE FISCALE

CODICE FISCALE

93057950508

NATURA GIURIDICA

12 - ASSOCIAZIONI NON RICONOSCIUTE E COMITATI

DENOMINAZIONE

ASSOCIAZIONE AFASICI TOSCANA APS

TIPO ATTIVITA'

949990 - ATTIVITA' DI ALTRE ORGANIZZAZIONI ASSOCIATIVE NCA

DOMICILIO FISCALE: INDIRIZZO

VIA OSPEDALE 1

C.A.P.

55100

COMUNE

LUCCA

PROV.

LU

DATI RELATIVI AL RAPPRESENTANTE

CODICE FISCALE

NTUMRP66A43E715C

CODICE CARICA

1

COGNOME E NOME OVVERO DENOMINAZIONE

NUTI MARIA PIA

DATA 23/03/2023

TIMBRO
UFFICIO

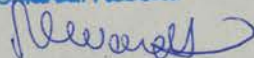
UFFICIO

AGENZIA DELLE ENTRATE
UT LUCCA

IL FUNZIONARIO

L'INCARICATO DEL SERVIZIO

Chiarotti Roberto





Associazione Afasici Toscana - A.A.T.

Verbale della Assemblea dei Soci di A.A.T.

L'Assemblea dei Soci di A.A.T. è stata indetta in prima convocazione alle ore 10:00 del giorno 22 marzo 2023, e **in seconda convocazione alle ore 18:30 del giorno 22 marzo 2023**, in via telematica al seguente link:

<https://us02web.zoom.us/j/85245347933?pwd=cVBJVnZnejdDTXhUVnBxT1BKalVIdz09>

Presenti: Berti Chiara, Berti Giovanni, Bongiovanni Paolo, Capello Roberto, Capello Vittorio, Croveti Davide, Donati Rossella, Favilla Maria Elena, Ferrari Gigliola, Ferroni Lucia, Giusti Anna, Moriani Stefano, Nuti Maria Pia.

Assenti giustificati: Bencivinni Antonella, Daidone Antonio, Gonfantini Franca, Morelli Fabio, Pieruccini Graziella, Pollastrini Nicola.

Il presidente apre la riunione procedendo secondo l'ordine del giorno:

1. Approvazione modiche allo Statuto

I soci presenti all'Assemblea approvano all'unanimità le modifiche allo Statuto.

La riunione termina alle ore 19:30

Con i più cordiali saluti,

Il presidente
Maria Pia Nuti

Il segretario
Chiara Berti

AGENZIA DELLE ENTRATE
Direzione Provinciale di Lucca
Ufficio Territoriale di Lucca
Registrazione fatta il 23/3/2023
Al n. 404 serie 3
L'INCARICATO DEL SERVIZIO
Chiarotti Roberto



STATUTO

"Associazione Afasici Toscana APS"



Capitolo I - Denominazione, sede, durata

Art. 1. È costituita un'associazione di promozione sociale denominata "Associazione Afasici Toscana APS" in breve "AAT APS" che nel prosieguo sarà indicata con il termine "Associazione".

Art. 2. La sede legale dell'Associazione è stabilita in Lucca all'indirizzo risultante dalla Amministrazione competente.

L'Associazione potrà istituire, su delibera del Consiglio Direttivo, uffici e sedi operative altrove.

Il trasferimento della sede all'interno del Comune non comporta la modifica del presente Statuto.

Art. 3. La durata dell'Associazione è illimitata; l'esercizio sociale ha inizio il 1° gennaio di ogni anno e termina il 31 dicembre.

Capitolo II – Finalità, obiettivi e attività

Art. 4. L'Associazione è senza fini di lucro, persegue finalità solidaristiche e di utilità sociale, ed è indipendente da ogni movimento politico, da ogni organizzazione sindacale e da qualsiasi confessione religiosa. Ha carattere regionale e fa proprie le finalità dell'Associazione Internazionale Afasia (A.I.A.) e dell'Associazione Italiana Afasici (A.I.T.A.).

L'Associazione ha i seguenti obiettivi:

- a) promuovere e tutelare gli interessi delle persone colpite da disturbi centrali del linguaggio (afasia) e dei loro caregiver per tutte le problematiche connesse con la malattia, e specialmente quelle concernenti la riabilitazione ed il reinserimento nella vita sociale e/o lavorativa;
- b) promuovere i contatti tra le persone afasiche, i loro caregiver ed il loro ambiente; organizzare incontri e seminari per i caregiver;
- c) sollecitare un costante ed intenso interessamento nei confronti delle persone afasiche, delle loro famiglie e dei loro caregiver nel quadro delle attività di Associazioni e Gruppi, provinciali, comunali e locali;

- 
- d) sollecitare il miglioramento dell'assistenza socio-sanitaria alle persone afasiche;
 - e) promuovere presso le Istituzioni e la collettività la conoscenza dell'afasia e delle problematiche degli afasici e dei loro caregiver;
 - f) realizzare e/o promuovere attività sanitarie di tipo ambulatoriale a favore delle persone afasiche specie in quei contesti territoriali carenti di tali strutture;
 - g) svolgere attività di volontariato in genere; incoraggiare e sollecitare la creazione di organismi pubblici e di volontariato preposti a prendersi cura degli afasici; stipulare convenzioni con Enti ed Istituzioni pubbliche e di volontariato, cooperative ed associazioni per il conseguimento dei fini statutari;
 - h) fornire servizi informativi di carattere sanitario sulle risorse esistenti sul territorio regionale per la rieducazione degli afasici;
 - i) contribuire alla promozione, incentivazione, organizzazione ed effettivo svolgimento della ricerca scientifica sull'afasia (anche con sovvenzioni economiche dirette);
 - j) organizzare corsi, conferenze, seminari, giornate di studio, utilizzando tutti i mezzi adeguati di informazione e propaganda;
 - k) instaurare rapporti con le Istituzioni e le categorie professionali interessate alla gestione socio-sanitaria della persona afasica.

Art. 5. L'Associazione, mediante lo svolgimento in favore dei propri Soci, di loro familiari o di terzi delle seguenti attività di interesse generale, si avvale in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri Soci o delle persone aderenti agli enti associati:

- 
- a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n.112, e successive modificazioni;
 - b) interventi e prestazioni sanitarie;
 - c) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;
 - d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
 - e) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
 - f) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di particolare interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della

cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

- g) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo.

Art. 6. L'Associazione non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati e non prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa.

Art. 7. L'Associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione sarà successivamente operata da parte del Consiglio Direttivo.

Art. 8. L'Associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi, a norma dell'art. 7 del Codice del terzo settore - attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

Capitolo III - Soci

Art. 9. Sono **Soci effettivi** coloro che danno la loro adesione all'Associazione accettandone integralmente lo Statuto, consegnano la domanda d'iscrizione e versano la quota associativa. Il Consiglio Direttivo provvede all'esame delle domande di iscrizione pervenute e può rifiutare l'iscrizione di un nuovo Socio, con decisione motivata, informando l'interessato/a e restituendo l'eventuale quota versata.

L'Organo di amministrazione delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura dell'Organo di amministrazione, nel libro degli associati.

L'Organo di amministrazione deve entro 60 giorni motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall'Organo di amministrazione, chi l'ha proposta può entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che

sull'istanza si pronunci il Collegio dei Probiviri, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocato, in occasione della sua successiva convocazione.

Art. 10. Sono **Soci fondatori** le persone che hanno costituito l'Associazione e coloro che si sono iscritti entro il 31 dicembre 2005.

Sono **Soci sostenitori** le persone fisiche, gli enti o le associazioni che, pur non partecipando attivamente alla vita interna dell'Associazione, contribuiscono con donazioni, lasciti, e finanziamenti a titolo gratuito o a fondo perduto per incrementare l'attività dell'Associazione.

Sono **Soci onorari** le persone fisiche, gli enti o le associazioni che, pur non partecipando attivamente alla vita interna dell'Associazione, intendono tuttavia appoggiarne lo spirito e le finalità, o hanno reso particolari e significativi servizi all'Associazione.

Il Consiglio Direttivo provvede alla nomina dei Soci sostenitori e dei Soci onorari su proposta motivata di un Socio.

Art. 11. I Soci hanno i seguenti diritti:

- a) essere regolarmente convocati e partecipare all'Assemblea;
- b) avere il libero accesso alla sede dell'Associazione;
- c) rivolgersi per iscritto agli organi dell'Associazione, ricevendone risposta scritta;
- d) godere dell'elettorato attivo e passivo (non godono dell'elettorato passivo e attivo i Soci che non hanno versato la quota sociale);
- e) ricevere le pubblicazioni dell'Associazione;
- f) partecipare a tutte le manifestazioni organizzate dall'Associazione;
- g) accedere a tutto il materiale divulgativo raccolto e prodotto dall'Associazione;
- h) esaminare i libri sociali rivolgendo richiesta per email o per posta al Segretario e/o al Presidente i quali daranno risposta entro un mese.

I Soci hanno i seguenti doveri:

- a) osservare in ogni sua parte lo Statuto dell'Associazione;
- b) evitare qualsiasi azione, diretta o indiretta, che possa arrecare ingiusto danno morale o materiale all'Associazione;
- c) denunciare agli organi associativi competenti qualsiasi fatto o notizia di cui siano venuti a conoscenza che possa in qualche modo ledere moralmente o materialmente, in maniera diretta o indiretta, l'Associazione o i singoli Soci;
- d) collaborare con l'Associazione, a qualsiasi livello, ciascuno secondo la propria potenzialità e professionalità, per il raggiungimento dei fini associativi, ed agire

per il superamento di ogni discriminazione nei confronti delle persone afasiche e dei loro caregiver.

Art. 12. Il Consiglio Direttivo fissa l'ammontare della quota associativa minima annuale per ogni Socio. L'Associazione rilascia all'interessato/a una ricevuta che attesta l'avvenuto versamento.

Art. 13. Lo status di Socio si perde:

- a) per recesso;
- b) per decadenza automatica;
- c) per morte;
- d) per esclusione.

Ogni Socio è sempre libero di recedere dall'Associazione inviando per iscritto la propria dichiarazione al Consiglio Direttivo: il recesso diventa immediatamente esecutivo, se accettato dal Consiglio Direttivo.

Qualora il Socio non provveda al versamento della quota entro sei mesi dalla ricezione del sollecito, il Consiglio Direttivo dichiara la decadenza del Socio inadempiente: gli effetti della dichiarazione di decadenza decorreranno dalla comunicazione della stessa al Socio inadempiente.

La qualità di Socio si perde su proposta motivata di qualsiasi altro Socio. La proposta va inviata al Presidente del Collegio dei Probiviri; copia della proposta va inoltre trasmessa al Consiglio Direttivo. Il Collegio dei Probiviri decide entro sessanta giorni dalla ricezione della proposta. Il Consiglio Direttivo può, con decisione motivata, sospendere cautelativamente il Socio dal godimento dei diritti statutari sino alla decisione del Collegio dei Probiviri. La decisione di sospensione del Consiglio Direttivo e la decisione del Collegio dei Probiviri vanno comunicate immediatamente all'interessato/a: il Socio ha il diritto di essere ascoltato dal Collegio dei Probiviri.

Capitolo IV – Struttura ed Organi

Art. 14. Sono Organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea,
- b) il Consiglio Direttivo, in qualità di Organo di amministrazione,
- c) il Collegio dei Probiviri,
- d) il Collegio dei Revisori dei Conti o l'Organo di controllo.



Art. 15. L'Assemblea è costituita da tutti i Soci fondatori, effettivi, sostenitori ed onorari in regola con il pagamento della quota associativa. Ciascun socio ha diritto ad un voto.

È presieduta dal Presidente ed è convocata dal Presidente stesso (in via *ordinaria* almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio, ed in via *straordinaria* ogniqualvolta il Presidente lo ritenga necessario, con almeno quindici giorni di preavviso decorrenti dalla data del timbro postale o della posta elettronica o da quella indicata sulla ricevuta in caso di consegna a mano della lettera di convocazione). La convocazione può avvenire anche su richiesta di un terzo dei Soci: in tal caso il Presidente deve provvedere alla convocazione entro quindici giorni dal ricevimento della richiesta e l'Assemblea deve essere tenuta entro i trenta giorni immediatamente successivi alla convocazione.

In prima convocazione, l'Assemblea è regolarmente costituita con la presenza della metà più uno dei Soci, personalmente presenti o per delega scritta conferita ad altro Socio; in seconda convocazione, l'Assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei Soci presenti personalmente.

Le deliberazioni dell'Assemblea ed i bilanci sono approvati a maggioranza semplice dei presenti: tutte le sue deliberazioni, riportate su un apposito Libro delle Adunanze e delle Deliberazioni a cura del Consiglio Direttivo con funzioni di segretario dell'Assemblea, devono essere controfirmate dal Presidente.

Compiti dell'Assemblea sono:

- a) eleggere e revocare i componenti del Consiglio Direttivo;
- b) eleggere e revocare i componenti del Collegio dei Probiviri;
- c) eleggere e revocare i componenti del Collegio dei Revisori dei Conti o dell'Organo di controllo;
- d) approvare, ed eventualmente integrare, il programma di attività proposto dal Consiglio Direttivo;
- e) approvare il bilancio di previsione;
- f) approvare il bilancio di esercizio;
- g) formulare ogni tipo di proposta inerente le attività e la funzionalità dell'Associazione;
- h) deliberare sulla responsabilità dei componenti di tutti gli organi sociali e promuovere azione di responsabilità nei loro confronti;
- i) deliberare sulle modificazioni dell'Atto costitutivo o dello Statuto;
- j) approvare gli eventuali regolamenti interni, incluso il regolamento dei lavori assembleari;
- k) deliberare lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;

- l) deliberare sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

Art. 16. Il Consiglio Direttivo, composto per la prima volta da alcuni dei Soci fondatori in sede di costituzione dell'Associazione, successivamente è eletto dall'Assemblea ed è composto da un minimo di cinque membri e da un massimo di sette membri, dura in carica quattro anni, e può invitare a partecipare alle sedute del Consiglio Direttivo altri cinque membri in qualità di esperti che possono esprimere solo un voto consultivo.

La maggioranza degli amministratori sono scelti tra le persone fisiche socie ovvero indicate dagli enti associati: si applica l'art. 2382 Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.

Il Consiglio Direttivo si riunisce su convocazione del Presidente almeno due volte l'anno (o quando ne faccia richiesta scritta la maggioranza dei componenti - in questo caso la riunione deve avvenire entro quindici giorni dal ricevimento della richiesta). In caso di necessità di decisioni urgenti e/o difficoltà ad incontrarsi fisicamente il Consiglio Direttivo può riunirsi telematicamente, in modalità sia sincrona che asincrona, consentendo l'identificazione dei partecipanti.

Affinché la convocazione sia valida occorre un preavviso scritto di almeno cinque giorni decorrenti dalla data del timbro postale, della posta elettronica o da quella indicata sulla ricevuta nel caso in cui la lettera di convocazione sia consegnata a mano.

Le sedute del Consiglio Direttivo sono valide con la presenza della maggioranza dei suoi componenti: in caso di parità prevale il voto del Presidente.

Le decisioni del Consiglio Direttivo vengono verbalizzate e controfirmate dal Presidente.

Il Consiglio Direttivo opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, revocato con motivazione.

Rientra nella sfera di competenza di questo Organo di amministrazione tutto quanto non sia per Legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell'Assemblea o di altri organi dell'Associazione.

In particolare, e tra gli altri, sono compiti del Consiglio Direttivo:

- a) nominare il Presidente;
- b) ratificare la designazione del Segretario-Tesoriere formulata dal Presidente;
- c) accogliere o respingere le domande di nuova adesione all'Associazione;
- d) deliberare la nomina dei Soci onorari e sostenitori;
- e) fissare l'ammontare della quota associativa annuale;
- f) ratificare, nella prima seduta immediatamente utile, i provvedimenti di propria competenza assunti dal Presidente per motivi di necessità o di urgenza;

- g) sottoporre all'approvazione dell'Assemblea i bilanci preventivi e i bilanci di esercizio;
- h) attuare la programmazione di lavoro secondo gli indirizzi approvati dall'Assemblea;
- i) coordinare l'attività dell'Associazione, dei singoli Soci o di gruppi di essi;
- j) autorizzare le spese ordinarie e straordinarie;
- k) stipulare contratti o convenzioni con singoli esperti, enti, associazioni, ecc.
- l) richiedere il giudizio del Collegio dei Probiviri.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Art. 17. Il **Presidente** viene nominato dal Consiglio Direttivo nell'ambito dei propri componenti a maggioranza di voti e dura in carica quattro anni a decorrere dalla data della sua nomina; il suo mandato è rinnovabile per non più di tre volte consecutive, salvo diversa decisione dell'Assemblea.

Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione, nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti dei terzi ed in giudizio, e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

Compiti del Presidente sono:

- a) sottoscrivere contratti, convenzioni, ecc.;
- b) convocare le riunioni del Consiglio Direttivo;
- c) nominare il Vicepresidente;
- d) nominare il Segretario-Tesoriere (anche al di fuori dell'ambito dei Soci: nel qual caso il nominato è tenuto a richiedere l'iscrizione all'Associazione);
- e) assumere in caso di necessità o di urgenza i provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo e sottoporli a ratifica nella prima riunione immediatamente successiva.

In caso di sua assenza, impedimento o vacanza le funzioni del Presidente sono svolte dal Vicepresidente.

Il Presidente cessa dalla sua carica:

- a) per dimissioni volontarie motivate (ratificate dal Consiglio Direttivo);
- b) per decadenza del mandato;
- c) su istanza del Collegio dei Probiviri.

Art. 18. Il **Segretario-Tesoriere** viene designato dal Presidente: la sua nomina viene ratificata dal Consiglio Direttivo; rimane in carica quanto il Presidente che lo ha designato.

Sono compiti del Segretario-Tesoriere:

- a) coadiuvare il Presidente;
- b) provvedere alla tenuta ed aggiornamento del Libro Soci;
- c) provvedere al disbrigo della corrispondenza, alla tenuta del Registro di protocollo, all'inoltro ed alla notifica degli avvisi di convocazione del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea, redigere e conservare i verbali delle riunioni degli Organi amministrativi;
- d) predisporre lo schema del Bilancio preventivo secondo le indicazioni del Consiglio Direttivo e sottoporlo all'attenzione dello stesso entro il mese di dicembre di ogni anno;
- e) predisporre il Bilancio di esercizio da sottoporre al Consiglio Direttivo entro il mese di febbraio di ogni anno;
- f) provvedere alla tenuta dei registri contabili e della contabilità, nonché alla conservazione della documentazione relativa;
- g) provvedere alla riscossione delle entrate ed al pagamento delle spese in conformità alle decisioni del Consiglio Direttivo.

Il Segretario-Tesoriere cessa dalla sua carica:

- a) per dimissioni volontarie;
- b) per decadenza dal mandato del Presidente che lo ha designato;
- c) per decadenza dello stato di Socio.

Art.19. Il Collegio dei Probiviri è composto da tre componenti effettivi e da due supplenti eletti regolarmente dall'Assemblea nell'ambito dei Soci fondatori e effettivi.

Esso elegge nel suo ambito il Presidente del Collegio dei Probiviri.

Il Collegio ha il compito di esaminare tutte le controversie all'interno dell'Associazione.

La decisione emessa è inappellabile e viene emessa *ex bono et aequo*, senza formalità di procedura.

Art.20. Il Collegio dei Revisori dei Conti è costituito da tre elementi effettivi e da due supplenti eletti dall'Assemblea, anche al di fuori dei Soci effettivi.

Esso nomina al suo interno il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti.

Il Collegio esercita i poteri e le funzioni previste dagli articoli 2403 e seguenti del Codice Civile.

Esso agisce di propria iniziativa o su richiesta di uno degli Organi elettivi, oppure su segnalazione scritta e firmata anche di un solo Socio.

Il Collegio riferisce annualmente all'Assemblea con relazione scritta, firmata e distribuita a tutti i Soci.

Art. 21. L'Organo di controllo, anche monocratico, è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dall'art. 30 del Codice del terzo settore e sostituisce il Collegio dei revisori dei Conti.

I componenti dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui al co. 1, art. 31, la revisione legale dei conti. In tal caso l'Organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro. L'Organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.

I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Art. 22. Tutte le cariche sociali sono gratuite ed espressione di volontariato. Esse hanno la durata di quattro anni e possono essere riconfermate per la durata massima di tre mandati consecutivi.

Le sostituzioni effettuate nel corso del quadriennio decadono allo scadere del quadriennio medesimo.

Capitolo V – Patrimonio, risorse economiche, regolamenti, sezioni, bilancio, libri, volontari, lavoratori, scioglimento, rinvio



Art. 23. Il patrimonio dell'Associazione – comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate – è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Art. 24. Ai fini di cui al precedente art. 23, l'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri Soci, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Art. 25. L'Associazione trae le proprie risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento della propria attività da:

- a) quote associative e/o contributi volontari dei Soci;
- b) contributi di privati;
- c) contributi dello Stato, di enti e di istituzioni pubbliche o private;
- d) contributi di organismi internazionali;
- e) enti da sottoscrizioni, manifestazioni ed altre iniziative ed attività di qualsiasi tipo promosse e/o attuate dall'Associazione o da altri in suo favore;
- f) donazioni e lasciti testamentari, rimborsi o proventi da rimborsi derivanti da convenzioni;
- g) entrate derivanti da attività di raccolta fondi e da attività diverse da quelle di interesse generale di cui all'art. 6 del Codice del terzo settore;
- h) rendite di beni mobili ed immobili pervenute all'Associazione a qualunque titolo.

Art. 26. Per meglio disciplinare il funzionamento interno e programmare le iniziative, l'Associazione potrà predisporre appropriati regolamenti interni. Detti regolamenti verranno emanati dal Consiglio Direttivo, dopo approvazione da parte dell'Assemblea: tutti i Soci hanno l'obbligo di rispettare detti regolamenti, in quanto hanno valore statutario.

Al fine di corrispondere con maggiore funzionalità alle esigenze dei Soci, possono essere costituite nell'ambito del territorio regionale, previo consenso del Consiglio Direttivo, sezioni territoriali dell'Associazione.

Art. 27. Il presente Statuto può essere modificato solo dall'Assemblea, appositamente convocata, a condizione che:

- a) in prima convocazione, all'Assemblea partecipi almeno la metà più uno dei Soci;
- b) in seconda convocazione, all'Assemblea partecipi almeno un terzo dei Soci.

L'avviso di convocazione dell'Assemblea dovrà contenere anche la comunicazione dettagliata delle proposte di modifica statutarie e dovrà essere inviato almeno trenta giorni prima della data di convocazione.

Le modifiche si intendono approvate solo se ottengono la maggioranza semplice dei voti dei presenti all'Assemblea.

Art. 28. L'Associazione deve redigere il bilancio di esercizio annuale e con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno.



Esso è predisposto dal Consiglio Direttivo, viene approvato dalla Assemblea entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore.

Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'art. 7, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa.

Art. 29. L'Associazione deve tenere i seguenti libri e registri:

- a) Libro dei Soci, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- b) Registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale;
- c) Libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- d) Libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, tenuto a cura dello stesso organo;
- e) Libro delle adunanze e delle deliberazioni del Collegio dei Revisori dei Conti o dell'Organo di controllo, tenuto a cura dello stesso organo;
- f) Libro delle adunanze e delle deliberazioni del Collegio dei Probiviri, tenuto a cura dello stesso organo.

Art. 30. I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'Associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari. Ai volontari possono essere rimborsate dall'Associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio Direttivo: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione.

Art. 31. L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità statutarie. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari o al 5% del numero dei Soci.

Art. 32. Lo scioglimento anticipato dell'Associazione dovrà essere deliberato da tre quarti dei Soci.

Lo scioglimento potrà altresì verificarsi per le altre ipotesi previste dal Codice Civile.

La liquidazione sarà demandata a tre persone nominate dall'Assemblea che ne determinerà i poteri.

Art. 33. In caso di scioglimento dell'Associazione per qualsiasi causa, il patrimonio residuo dell'Associazione sarà devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore.

Art. 34. Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi dell'Associazione, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del terzo settore) e successive modifiche e, in quanto compatibile, dal Codice Civile.

